

REGOLAMENTO

ATTIVITA' di BARBIERE

e

PARRUCCHIERE

Parte Prima

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

Il presente regolamento assolve agli obblighi imposti dal Comune dall'art.1 della Legge 23.12.1970 n. 1142 e disciplina le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o per donna, dovunque tali attività sono esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

L'esercizio di esse non può essere svolto in forma ambulante.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE -

Le norme previste dal presente regolamento, trovano applicazione in tutto il territorio comunale.

Parte seconda

Art. 3 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE -

Tutti coloro che espletano, nell'ambito del Comune, una delle attività disciplinate dal presente regolamento, devono essere obbligatoriamente muniti di Autorizzazione Amministrativa.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata in carta legale e diretta al Sindaco.

In essa vanno riportati in modo chiaro i seguenti dati:

- a) per le imprese individuali: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) per le imprese gestite in forma societaria: ragione sociale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante e del direttore dell'azienda;
- c) attestato di qualifica professionale, in bollo, rilasciato dalla commissione preposta presso la CC.I.AA.;
- d) destinazione d'uso, dichiarazione di abitabilità/agibilità e planimetria dei locali presso cui s'intende svolgere l'attività artigianale. Tale documentazione deve essere individuata come allegata alla domanda;
- e) certificato di idoneità sanitaria dei locali.

L'istruttoria delle domande compete all'Ufficio Attività Produttive.

Art. 4 - REQUISITI TECNICI E SANITARI -

L'autorizzazione è subordinata:

- a) al possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla Legge 25.07.1956, n. 860; per le imprese societarie non aventi tali requisiti, l'autorizzazione è subordinata alla regolare costituzione della società ed alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese e nell'Albo della CC.I.AA.;
- b) al possesso dell'idoneità sanitaria delle attrezzature e dei suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività il cui accertamento verrà effettuato da parte dell'A.S.L. competente;
- c) la distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti non dovrà essere inferiore a ml. 100, misurato sulla viabilità esistente, secondo il percorso più breve;
- d) i locali dovranno essere sufficientemente ampi e l'altezza dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio, oltre che ai previsti requisiti di igienicità ed idoneità sanitaria:
 - i pavimenti devono risultare ben connessi, a superficie liscia ed il materiale deve consentire una agevole pulizia e disinfezione. le pareti devono essere rivestite da materiale lavabile ed impermeabile, fino all'altezza di m. 2,00 dal piano del pavimento. L'illuminazione deve essere naturale e diretta;

- eventuali altre aperture comunicanti con l'esterno, devono essere munite di dispositivi a protezione dalle mosche. Non ci deve essere alcuna comunicazione con vani adibiti ad abitazione. Deve esserci acqua corrente calda e fredda con servizi igienici idonei. L'impianto di energia elettrica deve risultare opportunamente protetto così come prevede la legislazione vigente. Tutti gli esercizi devono essere forniti di lavandini fissi;
- e) il titolare ed il personale devono essere muniti di libretto sanitario che evidenzia l'assenza di malattie infettive e contagiose. E' fatto obbligo di tempestiva denuncia per qualsiasi lesione infettiva e contagiosa si andasse a verificare agli operatori;
- f) il titolare ed il personale dipendente devono indossare apposito camice perfettamente pulito;
- g) il titolare dell'esercizio è responsabile dell'osservanza di quanto disposto, in mancanza incorre nella sospensione dell'attività per un minimo di quindici giorni;
- h) h) per la pulizia, la cura e per tutti i procedimenti tecnici e chimici da impiegare nelle dette attività, devono essere utilizzati prodotti che hanno avuto regolare autorizzazione sanitaria; l'utilizzo dell'acido tioglicolico comporta l'uso obbligatorio di guanti protettivi da parte degli operatori;
- i) gli esercizi devono essere forniti di cassetta pronto soccorso messa bene in vista.

Art. 5 - BIANCHERIA E STRUMENTI DI LAVORO -

La biancheria impiegata per tale attività deve essere pulita e non deve essere utilizzata per più di una persona;

- quella pulita va conservata in apposito mobile e quella usata va custodita in idoneo contenitore chiuso sino al momento del lavaggio;
- gli attrezzi che vengono a contatto con l'epidermide (rasoi, forbici, pettini ecc.) devono essere disinfettati dopo ogni singolo uso;
- è proibito radere la barba e tagliare i capelli alle persone che presentino lesioni infiammatorie al volto o al cuoio capelluto, a meno che non siano dotati di attrezzi personali da non lasciare presso l'esercizio.

Art. 6 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E CONTENUTO -

L'autorizzazione viene rilasciata in carta legale con provvedimento emesso sulla base della certificazione e requisiti professionali, tecnici ed igienici richiesti dalla legislazione vigente e prevista da questo regolamento;

L'autorizzazione costituisce il diritto ad esercitare l'attività nelle forme e nei locali per i quali è stata rilasciata;

Di tale rilascio va informata la CC.I.AA., l'I.N.P.S. e l'A.S.L., oltre che l'Ufficio Tributi del Comune;

L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta;

Essa deve essere esposta e bene in vista all'interno dell'esercizio;

Art. 7 - ORARIO -

Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria più rappresentative, provvede ad emanare l'ordinanza per la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi.

L'orario di apertura, chiusura e l'indicazione della giornata di riposo, deve essere esposto all'interno del locale.

Art. 8 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE -

Il settore competente, così come previsto dall'art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1142, può revocare l'Autorizzazione Amministrativa qualora venisse meno anche uno dei requisiti prescritti;

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso entro il trentesimo giorno dalla data della notifica.

Alla revoca dell'autorizzazione si può procedere anche nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro novanta giorni dal rilascio della stessa.

Art. 9 - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI -

Il settore competente rigetta l'istanza di autorizzazione qualora essa risulti incompleta della documentazione richiesta dal precedente art. V; il provvedimento in merito va notificato all'interessato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 10 - RICORSO -

Entro sessanta giorni dalla notifica, l'interessato a cui sia stata respinta l'istanza, può proporre ricorso nelle forme di legge.

Art. 11 - CONTROLLI -

Gli incaricati alla vigilanza sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti gli esercizi dove si esercitano le suddette attività.

Art. 12 - SANZIONI -

Tutti coloro che esercitano le attività che disciplina il presente regolamento senza essere muniti della prescritta autorizzazione, sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 9 della legge 09.06.1947, n. 530.

Parte terza

Art. 13 - ATTIVITA': COMMERCIO PRODOTTI DI PROFUMERIA -

I parrucchieri per uomo e/o per donna ed i barbieri per poter vendere prodotti di profumeria e merci attinenti la loro attività, devono provvedere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività commerciale.

E' vietata la vendita di prodotti per la pulizia della persona e cosmetici che contengono alcool metilico od altri alcolici diversi dall'etilico.

Gli esercizi che espongono tali prodotti in forma pubblicitaria, devono assolvere a quanto previsto dal regolamento comunale in merito.

Parte quarta

Art. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI: PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO -

Il presente regolamento, soggetto a doppia pubblicazione, entrerà in vigore il primo giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione all'Albo Pretorio.